

Appunti

su lavoratori e alunni in condizioni di fragilità, test sierologici, riunioni organi collegiali

La scheda è aggiornata al 27/8/2020

Scuola Secondaria Statale 1° grado - "Fresa - Pascoli"-Nocera Superiore Prot. 0002067 del 31/08/2020 (Uscita)
--

I lavoratori fragili

Coloro che ritengono di trovarsi in situazione di salute fragile possono rivolgersi al medico competente. Il datore di lavoro deve informare di tale opportunità tutto il personale. Per i lavoratori ai quali sia riconosciuto uno stato di fragilità, il medico competente può disporre l'adozione di precauzioni maggiori, come ad esempio l'uso di mascherine a più alta protezione o altri Dpi, ecc.. Qualora il medico competente ritenga invece di disporre l'astensione dalla presenza a scuola, questi lavoratori possono essere collocati in malattia oppure in alcuni specifici casi, e se ciò è compatibile con la natura della prestazione lavorativa, ricorrere al lavoro agile.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del lavoro agile da parte delle istituzioni scolastiche, occorre considerare che per il personale scolastico non è più possibile ricorrere allo *smartworking* a partire dal primo settembre e per tutto l'a.s. 2020/2021. Lo stabilisce l'art. 32 c. 4 del D.L. 104/2020, che esclude il personale scolastico (e quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi) dall'applicazione delle modalità previste per i dipendenti della PA dall'articolo 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (misure semplificate e limite al 50 per cento)

Tuttavia con il decreto legge 83/2020 sono stati prorogati sino al 15 ottobre sia l'art. 90 del decreto legge 34/2020 che l'articolo 39 del decreto legge 18/2020.

Il primo prevede che *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa"*.

Il secondo stabilisce che *"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione"*.

Pertanto per queste situazioni è possibile ricorrere anche per il personale scolastico al lavoro agile, purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Questo è l'attuale quadro normativo; sappiamo che a seguito della pubblicazione del Rapporto dell'ISS n. 58/2020, sono in via di definizione le procedure da seguire per i lavoratori fragili ed è stata annunciata una nota della Direzione Generale degli Ordinamenti.

Non è stata invece prorogata la disposizione contenuta nell'art. 74 del D.L. *Rilancio* (D.L. 34/2020) che aveva esteso al 31 luglio 2020 la previsione di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.L. *Cura Italia* (D.L. 18/2020), in virtù della quale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio era equiparato al ricovero ospedaliero.

Pertanto, al momento, l'assenza di questi lavoratori in condizioni di fragilità va invece inquadrata come malattia.

Test sierologici: come considerare il periodo intercorrente tra l'eventuale positività al test sierologico e i risultati del/dei tampone/i

Ci soccorre l'Ordinanza 18/2020 del Commissario Arcuri che nomina *"Il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perché, in ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente intervento normativo in materia, adottino, anche mediante l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari già diramate, ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l'università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito, eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente"*.

Pertanto il periodo in questione deve essere equiparato a quello della quarantena.

Come gestire gli Alunni fragili

Occorre garantire la tutela degli alunni in stato di fragilità.

Tutti i genitori/tutori devono essere invitati, con nota formale, a segnalare le eventuali specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata (Protocollo sicurezza scuola firmato con le OOSS il 6 agosto 2020)

Per questi soggetti andrà garantita la priorità in caso di screening/test diagnostici.

Come indicato anche nelle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, la scuola è impegnata ad individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti strutture locali.

Riunioni collegiali a distanza

Nel Dpcm del 7 agosto si specifica che le riunioni collegiali possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Tale disposizione si applica, per il momento, sino al 7 settembre. È stato inoltre prorogato al 15 ottobre l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che prevede al comma 2-bis: *"per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"*.